

LA RESPONSABILITA' DELL'AVVOCATO TELEMATICO



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

www.ordineavvocati.bari.it - www.quandoilprocessoetelematico.it
<http://www.cspt.pro/>

Avv. Nicola Gargano

- **Art. 12 – Doveri di diligenza**

L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.

- **Art. 14 – Doveri di competenza**

L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

- **Art. 15 – Doveri di aggiornamento professionale e di formazione continua**

L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.



Conoscere le norme

- d.l. 193/2009
- DM 21.2.2011 n. 44
- **Provvedimento D.G.S.I.A. del 18.7.2011 specifiche tecniche art. 34 dm 44/11 (sostituito da Provvedimento - 16 aprile 2014 in vigore dal 16 maggio 2014) IN CORSO DI MODIFICA**
- Art. 149 bis c.p.c.
- Art. 136 c.p.c.
- decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 - Decreto sviluppo 2.0
- CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
- Legge 53/1994 (notifiche in proprio) modificata dall'articolo 25, comma 3, lettera b), della L. 12 novembre 2011, n. 183, e successivamente dalla Legge 24.12.2012 n° 228 , G.U. 29.12.2012 (legge stabilità 2013)
- Art. 18 del DM 44/2011 modificato dal DM 48/2013
- Art. 16-bis D.L. N. 179/2012 conv. In legge 221/2012 (obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali 30.6.2014)
- D.L. 90 del 24.6.2014 Conv. legge n. 114 dell'11 agosto 2014
- D.L. 132 del 12 settembre 2014
- ~~DPCM 13/11/2014, n.78954 - Gazzetta Uff. 12/01/2015, n.8~~
- **D.L. 83/2015 Conv. Legge n. 132/2015**
- **Circolare ministeriale 23.10.2015**
- Prassi e protocolli locali



- ✓ «La tecnologia non è più appannaggio esclusivo di scienziati, ingegneri e addetti ai lavori, ma è entrata nelle case, negli uffici, negli studi professionali e la portata rivoluzionaria di questa irruzione appare riflettersi inevitabilmente nel campo del diritto, ponendo nuove sfide al giurista;
- ✓ per queste ragioni, non può più considerarsi tale chi si ostini a non volersi occupare dell'informatica, a rifiutare di capire come e quanto possa servire a migliorare la qualità della vita, a non cercare di vederne le applicazioni professionali.
- ✓ Un avvocato che si rifiutasse di compiere questo sforzo si porrebbe allo stesso livello di chi volesse comprendere il diritto vigente senza saper essere uomo del suo tempo.»

Dott. **Renato Borruso** (1928 – 2014), liberamente citato in “L’Informatica negli studi legali e nel processo civile” pubblicazione dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, 2005



Responsabilità dell'avvocato nel PCT

- ✓ **Leggere le norme** (*si parla di informatica e la mente del giurista si offusca... perché?*)!
- ✓ Verifica costante della **correttezza e funzionalità** del proprio indirizzo PEC (è domicilio digitale)
- ✓ **La PEC va consultata costantemente**, non va in vacanza; se è piena bisogna adottare contromisure, “pena” domiciliazione in cancelleria per le comunicazioni (da oggi anche Cassazione)
- ✓ Particolare attenzione alla **notifica via PEC** (ci sono i casi in cui è obbligatoria: art. 16-sexies DL 179/2012); abuso comporta sanzioni penali e disciplinari (art. 58 CDF)



Responsabilità dell'avvocato nel PCT

- ✓ **Anche il fascicolo informatico va consultato, mediante il PolisWeb (non “sedersi sulle PEC”)**
- ✓ **Conoscere e comprendere le famose quattro PEC del deposito telematico**
- ✓ **Necessario conservare a norma i dati digitali (artt. 44 e 45 CAD), per far sì che abbiano validità nel tempo (la conservazione delle fatture elettroniche è oggi obbligatoria).**



Codice Deontologico

- ✓ Se di **condotte** rilevanti a livello disciplinare possiamo parlare, sicuramente sono **“atipiche”** (C.N.F., sent. n. 137 del 18/9/2015 → *non è detto che una condotta non tipizzata non possa comunque integrare un illecito disciplinare*)
- ✓ Art. 15: dovere di **aggiornamento** professionale e **formazione continua** → **anche su informatica e PCT** ovviamente!
- ✓ Art. 7: responsabilità per **atti di associati, collaboratori o sostituti** (conservazione delle *password*, chiavetta, deposito telematico)
- ✓ Dall'art. 26 si ricava un **obbligo di affiancare un collega che conosca il PCT, se ci si sente carenti** (ormai c'è l'obbligo di deposito telematico... e non solo!)



Codice Deontologico

“tecnologicamente declinato”

- ✓ Art. 46: **dovere di difesa e rapporto di colleganza**: la salvaguardia del secondo non può condurre ad adottare eccessiva benevolenza in caso di palese violazione *ex adverso* (ad es.) delle norme sull'obbligatorietà del deposito telematico
- ✓ **Memorie telematiche** possono ben essere **disponibili prima della scadenza** (art. 76 disp. att. c.pc.): il *fair play* imporrebbe... di **NON LEGGERLE!**
- ✓ Non è azzardato sostenere che il *dominus* il quale (in assenza di valide ragioni) si **avvalga del domiciliatario in loco** e non svolga **attività in via telematica**, **pecchi** in relazione alla **fedeltà** nell'adempimento del mandato e alla **diligenza** nell'esecuzione dell'incarico (artt. 10 e 12 CDF)



Decreto ingiuntivo n. 24/2015 del 02/12/2015
RG n. 354/2015

N. R.G. 354/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di MODEL OFFICE BALDUINA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Il Giudice dott. Fabrizio Sigillò

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Sig. Giuseppe Rossi (RSSGPP65D03H501M) rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile; considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE A

Sig. Flavio Bianchi (C.F. BNCFLV68P05H501D) di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di € 7.500,00;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 700,00 per Compensi, in € 76,00 per esborsi, oltre il 15,00 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrendo;

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.

Balduina, 2 dicembre 2015

Il Giudice
dott. Fabrizio Sigillò

3 SIGILLO Emissione De INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial# 30764

N. R.G. 354/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di MODEL OFFICE BALDUINA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Il Giudice dott. Fabrizio Sigillò

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Sig. Giuseppe Rossi (RSSGPP65D03H501M) rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile; considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE A

Sig. Flavio Bianchi (C.F. BNCFLV68P05H501D) di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di € 7.500,00;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 700,00 per Compensi, in € 76,00 per esborsi, oltre il 15,00 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrendo;

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.

Balduina, 2 dicembre 2015

Il Giudice
dott. Fabrizio Sigillò



Cass. n. 14875/2019 del 31.5.2019

Nella specie la sentenza di appello depositata dal ricorrente reca soltanto la firma digitale del presidente del collegio e del consigliere estensore e la decisione risulta adottata in data 28.6.2016. Manca sia la attestazione di deposito del Cancelliere sia il numero identificativo della sentenza che attesta l'inserimento dell'atto nel registro cronologico delle decisioni (artt. 28, 33 e 35 disp. att. c.p.c.; art. 13 comma 1 n. 16 del DM Giustizia 27.3.2000n. 264 "*Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari.*"): difetta pertanto la attestazione della pubblicazione della sentenza.



DI 83 del 27.6.2015 conv. l. n. 132 del 6 agosto 2015

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello e' sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalita' previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'.))

2) al comma 9-bis, dopo la parola "difensore" sono inserite le seguenti: "il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente."

| Ufficio | Tipo atto | Regime del deposito |
|-----------------|--|---|
| Tribunale | Atto introduttivo / primo atto difensivo | Telematico o cartaceo a scelta della parte (in caso di deposito telematico, questo è l'unico a perfezionarsi) |
| Corte d'appello | Atto introduttivo / primo atto difensivo | Telematico o cartaceo a scelta della parte (in caso di deposito telematico, questo è l'unico a perfezionarsi) |
| Tribunale | Atto endoprocessuale | Esclusivamente telematico |
| Corte d'appello | Atto endoprocessuale | Esclusivamente telematico |



Con il decreto legge “Cura Italia” del 17.3.2020, che prevede misure urgenti in tema di giustizia, a seguito dell’epidemia di COVID-19, e successivi decreti legge, è stata estesa l’obbligatorietà del deposito telematico presso Tribunali e Corti di Appello anche agli atti introduttivi e di costituzione in giudizio. Tanto è previsto dall’art. 83, c. 11, del summenzionato decreto ed in regime transitorio fino al 31 gennaio 2021.

La stessa norma prevede altresì che il pagamento del contributo unificato di cui all’art. 14 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’art. 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con modalità telematiche, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’art. 5, c. 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.



Art. 83 - DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

20-ter. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti puo' essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identita' in corso di validita', anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se e' congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia»;



1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

Dal 15 dicembre ai fini delle notificazioni devono intendersi come pubblici elenchi:

- ANPR (a regime dal 31.12.2014)
- INI-PEC (www.inipec.gov.it) (a regime dal 19.12.2013)
- ReGinDe (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp)
- Registro Imprese (<http://www.registroimprese.it/ricerca-libera-e-acquisto>)
- Registro PP.AA. (<http://pst.giustizia.it/PST/>)
- **Indice PA ?**



Le novità in materia di notifiche telematiche alle pubbliche amministrazioni

L'[art. 28 del d.l. n. 76/2020](#) recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (c.d. d.l. **Semplificazioni**), in vigore dal 17 luglio 2020 è pesantemente intervenuto sulle notificazioni telematiche indirizzate alle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il predetto articolo è intervenuto nel modificare il [comma 12 dell’art. 16 del d.l. n. 179/2012](#) con il quale si sancisce che *“le amministrazioni pubbliche possono **comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni**, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio”*



Inoltre, il decreto-legge va a sostituire anche il [comma 13 dell'art. 16](#) prevedendo che *“in caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell'art. 16-ter, comma 1-ter.”* La profonda innovazione riguarda dunque le notificazioni telematiche a istanza di parte che, fermo restando quanto previsto dal [r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611](#), in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, possono essere effettuate estrapolando l'indirizzo PEC dall'IPA (<http://indicepa.gov.it>)



Infatti il d.l. in commento interviene modificando l'[articolo 16-ter del d.l. 179/2021](#) aggiungendo la comma 1bis e statuendo che, *“in caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC della PA nell'elenco di cui all'art. 16, c. 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicilia digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'[art. 6-ter del d.lgs. n. 82/2005](#), per detti organi o articolazioni”*.



Ne consegue che l'avvocato sarà in ogni caso tenuto a verificare la presenza dell'indirizzo PEC all'interno dell'indice PP.AA. consultabile dal portale dei servizi telematici (pst.giustizia.it), tuttavia, laddove detto indirizzo non sia presente in detto elenco non sarà costretto ad optare per una notificazione cartacea.

Infatti, in caso di **mancato censimento della PA nel registro PP.AA.** l'indirizzo PEC **potrà essere estrapolato dall'indice IPA** (indice.pa.gov.it) utilizzando il primario indirizzo PEC dell'amministrazione ovvero il primo della lista in caso di pluralità di indirizzi.



cass. civ, 8 febbraio 2019, n. 3709

Il domicilio digitale previsto dall'[art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012](#), corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGindE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGindE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)«

OGGETTO DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE



[Tribunale di Cosenza, 1° marzo 2019.pdf](#)

Con provvedimento dell'1 marzo 2019, il Tribunale cosentino ordina ai sensi dell'[art. 647 c.p.c.](#) la rinnovazione della notificazione entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, rilevando che con [sentenza n. 3709 dell'8 febbraio 2019](#) la Suprema Corte ha affermato che "*Il domicilio digitale previsto dall'[art. 16-sexies](#) del [d.l. n. 179 del 2012](#), conv. con modif. in [l. n. 221 del 2012](#), come modificato dal [d.l. n. 90 del 2014](#), conv., con modif., in [l. n. 114 del 2014](#), corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)".*

Il richiamo a [Cass. n. 3709/2019](#). Il Giudice cita l'[art. 647 c.p.c.](#) e quindi pare ordinare la rinotifica perché "*risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto*", ma il richiamo alla recente sentenza della Cassazione fa ritenere che il caso in esame sia la prima applicazione nota dell'erroneo principio di diritto come sopra affermato dalla Cassazione, confondendo con ogni probabilità il valido INI-PEC con il non più utilizzabile IPA.



ATTENZIONE!!!

ART. 11 LEGGE 53 1994

le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica

Art. 58 codice deontologico forense

- 1. Il compimento di abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalle legge in materia di notificazione in proprio costituisce illecito disciplinare***
- 2. Il comportamento di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi***



MA NOTIFICATE COME VE PARE



**TANTO BASTA CHE GLI
ARRIVA E SE SANA TUTTO**



Ma nelle notifiche a mezzo PEC opera il principio del raggiungimento dello scopo?

Cass. SS.UU 7665 del 2016

- Eccezione nullità del controricorso erariale per vizi formali della sua notificazione effettuata con PEC, in ragione della asserita violazione delle regole dettate dall'articolo 3-bis, co. 4) - 5), della legge n. 53 del 1994 e dall'articolo 19-bis del provvedimento ministeriale del 16 aprile 2014.
- L'eccezione non è fondata.
- Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «**il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario**» (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002).



Cass. SS.UU 7665 del 2016

- Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica determina il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella specie non viene addotto alcuno specifico pregiudizio al diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione .doc in luogo del formato .pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria.
- La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n.26831 del 2014).

È INAMMISSIBILE L'ECCEZIONE CON LA QUALE SI LAMENTI UN MERO VIZIO PROCEDIMENTALE, SENZA PROSPETTARE ANCHE LE RAGIONI PER LE QUALI L'ERRONEA APPLICAZIONE DELLA REGOLA PRO CESSUALE ABBA COMPORTATO, PER LA PARTE, UNA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA O POSSA COMPORTARE ALTRO PREGIUDIZIO PER LA DECISIONE FINALE DELLA CORTE.



TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE,

letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva;
rilevato che il decreto ingiuntivo notificato all'ingiunta " _____ r.l." reca a margine i dati che ne attestano la provenienza, in particolare la firma digitale del giudice emittente e del cancelliere nonché, in allegato al medesimo, sono presenti il ricorso e la procura *ad litem* e l'attestazione di conformità ad opera dell'avvocato che ne ha estratto copia dal fascicolo telematico, e che l'assenza della firma su quest'ultima da parte dello stesso, la cui identità è in ogni caso ricavabile *aliunde*, non costituisce motivo di inesistenza o di nullità insanabile dell'atto notificato, ed avendo comunque lo stesso raggiunto il suo scopo, e tanto consta dal combinato disposto degli artt. 156 co.1 e 3 c.p.c.;

rilevato che la materia oggetto di controversia non rientra tra quelle previste dal D.L.69/2013 convertito con L. 98/2013 ai fini della mediazione obbligatoria;

rilevato che il credito vantato dall'opposta è stato fatto oggetto di contestazione, in specie, con riferimento al *quantum debeatur*, e che pertanto, non sussistono i presupposti ex art 648 c.p.c. ;

rilevato che parte opposta ha formulato istanza per la concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.;

P.Q.M.

denega la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emanato per i motivi di cui in premessa e concede i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. decorrenti dal _____ rinviando la causa all'udienza del _____ 5 per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art 183 co 7 cpc

Si comunichi
Napoli, 25.2.2016

IL GIUDICE

[CONFORME: Trib. Caltanissetta, ord., 1 giugno 2016](#)

Valido il decreto ingiuntivo notificato in via telematica senza attestazione di conformità



Tribunale di Oristano Sez. Lavoro

- Letti gli atti del ricorso per ingiunzione n. **498/2015**, definito con il decreto ingiuntivo n. 00000146/2015;
- osservato che il difensore del ricorrente **[redacted]**, avvocato **[redacted]** ha richiesto la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo citato, dichiarando di avere provveduto alla sua notificazione per via telematica e allegando, come prova della notificazione, i files EML allegati alle e-mail di accettazione e consegna;
- osservato tuttavia che il difensore ha notificato, come emerge dall'esame dei files allegati, non i duplicati informatici (ovvero le copie informatiche) del ricorso e del decreto ingiuntivo presenti nel fascicolo informatico, bensì delle scansioni cartacee di copie in suo possesso, di cui ha irritualmente attestato la conformità alle medesime:

attesto

ai sensi degli artt. 3-*bis*, comma 2, della L. 53/1994 inserito dall'articolo 16-*quater*, comma 1, lettera d), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, come introdotto dall'articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 6, comma 1 della medesima L. 53/1994 come modificato dall'articolo 16-*quater*, comma 1, lettera g), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, come introdotto dall'articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che le suddette copie informatiche per immagine del ricorso per decreto ingiuntivo contraddistinto al n. 498/2015 R.L.P.A. del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, e del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 146/2015 del 24.6.2015, emesso dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, spedito in forma esecutiva in data 30.6.2015, qui allegate sono conformi ai corrispondenti atti cartacei in mio possesso;

- osservato pertanto che gli atti notificati al debitore ingiunto non sono né duplicati informatici dei files dei provvedimenti notificati contenuti nel fascicolo informatico, né copie conformi dei medesimi, bensì scansioni di copie semplici in possesso del difensore istante, il quale si è limitato ad attestarne la corrispondenza a quelli in suo possesso;
- osservato dunque che il difensore istante ha, di fatto, notificato copie semplici e non copie conformi, con conseguente nullità della notificazione (Cassazione, ordinanza n. 23420 del 4 novembre 2014).

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di esecutorietà del decreto ingiuntivo n° 00000146/2015.

Si comunichi all'istante.



COSA SUCCEDEVA CON LA CARTA?

Cassazione civile sez. trib. 05/08/2004 n. 15081

L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.

Cassazione civile sez. III 04/04/2001 n. 4986

L'attività di notificazione svolta dall'avvocato munito di procura mediante consegna di copia dell'atto, ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53, ove compiuta in mancanza del requisito e dell'osservanza delle modalità prescritti dalla stessa legge (relativi alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine, alla previa vidimazione dell'originale e della copia dell'atto nonché all'istituzione e all'impiego del registro cronologico per la documentazione della consegna della copia), va considerata nulla e non inesistente.

E se lo scopo non è raggiunto?

Cassazione Civile 14.6.2007, n. 13880

in materia di impugnazioni, la nullità della notifica della sentenza è inidonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. e la costituzione in giudizio del destinatario della notifica nulla non costituisce sanatoria del vizio ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Ne consegue che, per stabilire se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente, occorre avere riguardo al termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c.



Cassazione civile, sentenza 2 Marzo 2018, n. 4932

Deve dichiararsi inammissibile il controricorso in Cassazione notificato a mezzo PEC, redatto in formato analogico e successivamente convertito in formato digitale, se privo della attestazione di conformità all'originale richiesta per le copie informatiche di atti analogici ex art. 3 bis della L. 53/1994.

Cassazione civile, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30765

Il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato via PEC, deve depositare nella cancelleria della Cassazione copia analogica, con attestazione di conformità del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio. Non è, invece, necessario anche il deposito di copia autenticata del provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo informatico. A fronte della pronuncia di tale principio di diritto il Primo Presidente Aggiunto ha ritenuto superfluo l'intervento delle Sezioni Unite.

Cassazione civile, Sentenza 8 giugno 2017, n. 14338

E' inesistente la notifica in proprio a mezzo PEC e quindi non sanabile neppure con la costituzione della appellata, "essendo l'atto (quello originale e la copia) privo della firma digitale" e non essendo, peraltro, accoglibile l'istanza di rimessione in termini in carenza prova sulla "non imputabilità della mancanza di firma".





Alcuni casi nel dettaglio



LA FIRMA DIGITALE
Ciò che chiamiamo
«chiavetta con la firma digitale»
NON è solo firma digitale

LA FIRMA DIGITALE

- ✓ ALL'INTERNO DELLA CHIAVETTA CI SONO DUE DIVERSI CERTIFICATI:
- ✓ IL CERTIFICATO DI FIRMA VERO E PROPRIO
- ✓ LA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI



Cittadini

Vai

Area riservata Cittadini e Imprese

Hai tre diverse possibilità per accedere alla tua Area riservata

1



Utente:

(il tuo codice fiscale)

Password:

(rilasciata da Agenzia delle Entrate)

Login

Hai dimenticato la password?

Hai bisogno di assistenza tecnica per accedere al sistema?

Chiama il numero verde **848.800.444** dell'Agenzia delle Entrate oppure consulta il [sito di Agenzia delle Entrate](#)

2



Puoi accedere tramite il [sito INPS](#)

Dopo l'autenticazione con codice fiscale e pin potrai consultare la tua situazione

3



Puoi accedere tramite **SMARTCARD**



QUINDI?



- ✓ **SE AFFIDIAMO LE «CHIAVETTE» A TERZI COSTORO**
 - ✓ avranno libero accesso ai nostri dati (potendo accedere ad esempio alla nostra posizione personale presso Equitalia)
 - ✓ avranno libero accesso ai dati dei nostri clienti (avendo libero accesso al PdA)



E IL CAD COSA DICE?

Art. 32

Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma



ma posso disconoscere la firma digitale

- art. 21 CAD
- L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria
- E COME POSSO FORNIRE LA PROVA CONTRARIA?



Trib. Roma sent. 1127/2017



E SE NON FIRMO DIGITALMENTE COSA SUCCEDE?

È inefficace l'impugnativa di licenziamento inviata tramite PEC dell'avvocato difensore al datore di lavoro se non accompagnata dalla sottoscrizione digitale o da un'attestazione di conformità degli atti

Nel caso di specie, l'atto cartaceo scansionato non è sottoscritto dal lavoratore e/o difensore né digitalmente né elettronicamente, così come non è dotato di alcuna attestazione di conformità nei termini richiesti dalla legge né è stato formato nel rispetto delle linee guida AGID (richiamate dal citato art. 71d.lgs.82/2005). Non ricorrendone anche uno dei tre elementi testé indicati, non si può concludere che la trasmissione al datore di lavoro, tramite la pec del difensore, di una siffatta scansione di una comunicazione cartacea di impugnativa di licenziamento non è idonea ad impedire la decadenza ex art. 6 l. n. 604/1966.

Tribunale di Palermo, sentenza 28 ottobre 2020, n. 36015

<http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2020/11/pdf-1-1.pdf>



IL CLOUD COMPUTING

La gestione dei dati in cloud



QUALI CAUTELE?



CCBE GUIDELINES ON THE USE OF CLOUD COMPUTING SERVICES BY LAWYERS

LINEE GUIDA DEL CCBE SULL'UTILIZZO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING DA PARTE DEGLI AVVOCATI

September 2012



Alcuni punti irrinunciabili (I)

Assicurare l'applicazione di sistemi di criptaggio del file



Autori originali: Calorio e Vitrani

Nicol@Gargano



Alcuni punti irrinunciabili (II)

Verificare che il fornitore di servizio cloud non sia soggetto a una giurisdizione a lunga manus che possa obbligarlo a condividere i dati degli avvocati europei memorizzati su server cloud con Authority nazionali non europee

Considerare di utilizzare provider di servizi cloud stabiliti all'interno della UE e non soggetti a lunga manus di giurisdizione straniera

Prendere in considerazione procedure per la cifratura dei dati nella trasmissione e nell'archiviazione



Alcuni punti irrinunciabili (III)

Gli avvocati nella conclusione di un contratto di fornitura di servizi di cloud computing devono valutare:

[a] la solvibilità, affidabilità, proprietà ed adeguatezza patrimoniale del provider; [b] i potenziali rischi di conflitti di interesse; [c] i rischi di un eventuale uso improprio delle informazioni

[d] la localizzazione esatta dei server di stoccaggio; [e] per quanto possibile, la sicurezza fisica ed elettronica dei server e del centro dati in cui sono ubicate; [f] le leggi civili, penali e costituzionali applicabili



LA REGOLA D'ORO DEL PCT

Two is megl che One



Avvocato, informatica e

PCT: richiami di attenzione

- ✓ Internet, firma digitale e redattore: **tù is megl' che uan** (principio della “gomma a terra”: se non funziona la mia organizzazione, problemi miei!)
- ✓ Deposito: nel dubbio, telematico! (art. 16-bis, comma 1-bis, D.L. 179/2012)
- ✓ Manutenzione e aggiornamento *hardware/software* **COSTANTI** (occhio alle condizioni di licenza, privilegiare l'*open source*)
- ✓ Attenzione a non aprire allegati alle e-mail... con troppo slancio (*ransomware* es. *Cryptolocker*)!
- ✓ Qualcosa è andato storto? Copertura assicurativa (art. 12 LPF) → verificare copertura per le notifiche a mezzo PEC!



I passaggi dell'innovazione consapevole

- I tribunali rischieranno di rimanere ingolfati per interpretare le stesse norme che cercavano di semplificare



- Non si può possedere tecnologia senza capirla



- Raggiungere un grado di alfabetizzazione informatica che renda i cittadini consapevoli del mezzo utilizzato, dei possibili rischi e delle relative conseguenze. (anche tra gli addetti ai lavori)



- Raggiungere la consapevolezza che le norme applicabili ai vecchi strumenti non possono essere applicate tout-court ai nuovi



- Innovazione può far rima con risparmio ma i costi non si possono azzerare



Tratto da una storia vera

e-mail da uno studio legale:

“purtroppo ieri sera sono stati rubati i computer sia dell’avv. X che dell’avv. Y: chiediamo pertanto a tutti di rimandare le mail dell’anno 2015, compresa, se possibile, l’eventuale risposta. Grazie della collaborazione.”





Grazie per l'attenzione

Avv. Nicola Gargano

nicgar@garganolex.it

